

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2026, il mese di luglio, il giorno 14, in Brienza (PZ), presso la sede sociale in Via Edificio Scolastico 9, sono presenti i seguenti soggetti:

- 1. **Cerullo Salvatore**, nato a Marsicovetere (PZ) il 21/11/1993, residente a Brienza (PZ), Via Edificio Scolastico 9, codice fiscale: CRLSVT93S21E977E;
- 2. **Casale Vito**, nato a Marsicovetere (PZ) il 27/09/1995, residente a Brienza (PZ), Via Montecalvario 38, codice fiscale: CSLVTI95P27E977L;
- 3. **Collazzo Antonio**, nato a Polla (SA) il 15/04/1999, residente a Roma (RM), Via Altofonte 7, codice fiscale: CLLNTN99D15G793U;
- 4. **Salviulo Emanuele**, nato a Marsicovetere (PZ) il 02/04/1999, residente a Brienza (PZ), Via Aceronia 103, codice fiscale: SLVMNL99D02E977L;
- 5. **Lopardo Mario**, nato a Marsicovetere (PZ) il 14/06/2002, residente a Brienza (PZ), Via Ripetta 37, codice fiscale: LPRMRA02H14E977W;
- 6. **Palladino Martina**, nata a Marsicovetere (PZ) il 24/07/2000, residente a Brienza (PZ), Via Nazionale 28, codice fiscale: PLLMNT00L64E977W;
- 7. **Palladino Raffaele**, nato a Marsicovetere (PZ) il 08/05/1995, residente a Brienza (PZ), Via Sasso 10, codice fiscale: PLLRFL95E08E977G.

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "FONTANOVA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", (in breve FONTANOVA APS).

ART. 2

L'associazione ha sede legale in Brienza (PZ), alla Via Edificio Scolastico 9, con la riserva di istituire sedi operative, succursali o rappresentanze in altre località previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 3

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:

- promuovere, gestire e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli, esibizioni musicali, mostre d'arte, casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione al fine di favorire la diffusione e la valorizzazione dell'arte e della cultura;
- promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, collaborare con altre organizzazioni culturali, istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di progetti comuni;
- realizzare iniziative nel settore dello spettacolo, dell'educazione e della cultura intesa in tutte le sue espressioni al fine di favorire altresì la partecipazione attiva della comunità locale agli eventi culturali generali;
- ingaggiare, collaborare, sostenere e/o scritturare artisti emergenti al fine di offrire loro opportunità di visibilità e promozione, nonché esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;

- produrre e diffondere materiali, conoscenze e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale nonché nelle diverse e possibili forme artistiche e culturali;
- organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;
- organizzare iniziative e attività che promuovano positivamente la crescita e lo sviluppo dei propri associati e del pubblico in generale;
- promuovere, organizzare ed erogare programmi di azione di sostegno e di sensibilizzazione rivolte a sostenere, anche con eventi ludici e ricreativi, il benessere dei bambini e delle bambine e degli adolescenti;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Al fine di realizzare i suoi scopi l'associazione si avvarrà di tutti gli strumenti necessari, compresi, a titolo esemplificativo, la promozione di iniziative culturali, la gestione di spazi espositivi, la realizzazione di pubblicazioni e la collaborazione con artisti e operatori culturali. L'associazione può organizzare eventi a scopo benefico o finalizzati alla raccolta di fondi per sostenere progetti culturali.

ART. 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (TRE) membri e nominano a farne parte i signori:

- 1. Cerullo Salvatore;
- 2. Casale Vito;
- 3. Collazzo Antonio.

Alla carica di Presidente è eletto il Signor Cerullo Salvatore.

Per le altre cariche vengono eletti:

- Signor Casale Vito in qualità di Vicepresidente;
- Signor Collazzo Antonio, in qualità di Segretario;
- Signor Salviulo Emanuele, in qualità di Tesoriere;
- Signor Lopardo Mario, in qualità di Manutentore;
- Signora Palladino Martina in qualità di Manutentrica;
- Signor Palladino Raffaele in qualità di Manutentore.

ART. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2026. È parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 32 articoli di seguito specificati, steso su 8 fogli dattiloscritti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Brienza (PZ), 14/07/2026

CERULLO SALVATORE:

Salvatore Cerullo

CASALE VITO:

Vito Casale

COLLAZZO ANTONIO:

Antonio Colizzo

SALVIULO EMANUELE:

Emanuele Salvulo

LOPARDO MARIO:

Mario Lopardo

PALLADINO MARTINA:

Martina Palladino

PALLADINO RAFFAELE:

Raffaele Palladino



Registrato a Sala Consilina il 17-07-2026
al N° 203 mod. 3 Vol.
esatte Euro 200,00

Il Funzionario Tributario
Maria RESCINITO
Firma su delega del Direttore Provinciale
(atto organizzativo n. 2/2019 e succ. mod. e int.)

STATUTO

"FONTANOVA"

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "FONTANOVA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ovvero APS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via Edificio Scolastico 9, Brienza (PZ), con la riserva di istituire sedi operative, succursali o rappresentanze in altre località previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:

- promuovere, gestire e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli, esibizioni musicali, mostre d'arte, casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione al fine di favorire la diffusione e la valorizzazione dell'arte e della cultura;
- promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, collaborare con altre organizzazioni culturali, istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di progetti comuni;
- realizzare iniziative nel settore dello spettacolo, dell'educazione e della cultura intesa in tutte le sue espressioni al fine di favorire altresì la partecipazione attiva della comunità locale agli eventi culturali generali;
- ingaggiare, collaborare, sostenere e/o scritturare artisti emergenti al fine di offrire loro opportunità di visibilità e promozione, nonché esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;

- produrre e diffondere materiali, conoscenze e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale nonché nelle diverse e possibili forme artistiche e culturali;
- organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;
- organizzare iniziative e attività che promuovano positivamente la crescita e lo sviluppo dei propri associati e del pubblico in generale;
- promuovere, organizzare ed erogare programmi di azione di sostegno e di sensibilizzazione rivolte a sostenere, anche con eventi ludici e ricreativi, il benessere dei bambini e delle bambine e degli adolescenti;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Al fine di realizzare i propri scopi l'associazione si avvarrà di tutti gli strumenti necessari, compresi, a titolo esemplificativo, la promozione di iniziative culturali, la gestione di spazi espositivi, la realizzazione di pubblicazioni e la collaborazione con artisti e operatori culturali.

L'associazione può organizzare eventi a scopo benefico o finalizzati alla raccolta di fondi per sostenere progetti culturali. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in promozione e organizzazione di eventi, iniziative e programmi di educazione e culturali in generale, programmi di sostegno e sensibilizzazione verso i propri associati e per la comunità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Diventano associati della presente associazione "FONTANOVA" APS le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota

associativa, se prevista; denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.

Hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'appartenenza all'associazione "FONTANOVA APS" si basa sul volontariato e sulla condivisione di valori culturali.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione: Assemblea degli Associati; Consiglio di Amministrazione; Presidente; Organo di controllo, se nominato; Organo di revisione legale dei conti, se nominato.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede

dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre fino ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; disciplina l'ammissione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo, se nominato)

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Esso è monocratico ed è composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti se nominato)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da quote associative, che saranno stabilite quantitativamente ogni anno dall'organo amministrativo e direttivo; contributi pubblici e privati; donazioni e

lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Specificazioni)

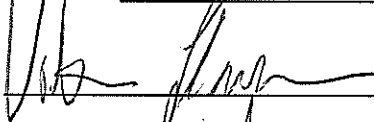
L'associazione nasce e si sviluppa attraverso il volontariato. Soci fondatori, sostenitori e volontari semplici dovranno essere il motore principale di ogni attività culturale, ludica, sociale, etc. Nel caso in cui venga meno questa forza materiale, ossia non ci sia un numero adeguato di volontari per le attività previste, codesta associazione valuterà la partecipazione di personale esterno.

Firme dei costituenti:

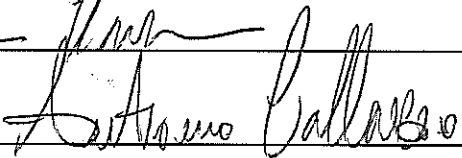
CERULLO SALVATORE:



CASALE VITO:



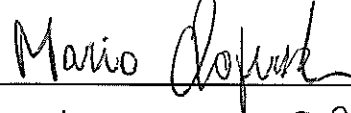
COLLAZZO ANTONIO:



SALVIULO EMANUELE:



LOPARDO MARIO:



PALLADINO MARTINA:



PALLADINO RAFFAELE:



CERULLO
SALVATORE
20.07.2026
12:32:51
GMT+02:00

